



LA PMA ETEROLOGA

Problemi e prospettive.
Margherita Rossi.

Cos'è la Fecondazione Eterologa?

È un trattamento di Riproduzione Assistita effettuato presso le cliniche autorizzate, che consiste in una Fecondazione in Vitro (FIV) con ovuli ottenuti da una donatrice.

Grazie alla Fecondazione Eterologa, è possibile permettere la gravidanza in donne che per varie ragioni non possono utilizzare i loro ovociti.

Gli ovuli della donatrice si fecondano con lo sperma del coniuge o di un donatore, se necessario, e l'embrione generato si trasferisce nell'utero della paziente.



■ RIPRODUZIONE ETEROLOGA

In questo caso la fecondazione della donna avviene a seguito dell'apporto genetico di un terzo donatore/ donatrice di seme/ovocita. La derivazione biologico-genetica del nato sarà dunque riferibile ad uno o a nessuno in caso di donazione duplice dei componenti della coppia con ogni effetto consequenziale, in assenza di specifiche norme, in ordine all'attribuzione degli status filiationis e familiae. Il concepimento potrà avvenire solo «in vitro».



In quali casi è indicata?

L'ovodonazione si può realizzare con seme di donatore o del partner. Questo trattamento è indicato per:

- Donne di età avanzata.
- Donne senza mestruazioni (per menopausa o no) o menopausa precoce (con meno di 40 anni).
- Donne che non possono utilizzare i propri ovuli, a causa della loro bassa qualità.
- Donne che non possono utilizzare i propri ovuli a causa di malattie genetiche o cromosomiche non rilevabili attraverso le tecniche di PGT.
- Donne che si sono sottoposte a chirurgia ovarica o con ovaie che rendano impossibile il prelievo di ovuli.
- Donne che non hanno ottenuto gravidanze a seguito di vari cicli di Fecondazione in Vitro.
- Donne con storia di poliabortività.



Questione tra le più controverse in ambito di procreazione medicalmente assistita per le rilevanti **implicazioni in ordine alla moltiplicazione dei soggetti parentali, agli status genitoriali** e al necessario bilanciamento tra diritti personali fondamentali dei soggetti coinvolti è costituita dalla PMA con donazione di gameti **c.d. procreazione eterologa.**

Nel caso in cui il ricorso alla donazione di gameti costituisca ***l'unica alternativa*** che consenta alla coppia di realizzare il proprio progetto genitoriale e per questa via un fondamentale e personalissimo diritto di procreare e per questa via costituire una famiglia.




- Solo nel 2004, con l'entrata in vigore della legge n. 40, la procreazione medicalmente assistita, in forte ritardo rispetto alle altre realtà europee, ha fatto ingresso nel panorama giuridico italiano, portando con sé le difficoltà insite nella regolamentazione di quanto più intimo vi è nell'essere umano.
- Questa ha ammesso e disciplinato la cosiddetta fecondazione artificiale omologa, vietando quella eterologa.
- Il divieto è previsto espressamente dall'articolo 4, co. 3 e sanzionato dall'art. 12 co. 1 della medesima legge ai sensi dei quali la coppia, affinché possa accedere alla procreazione medicalmente assistita, deve essere sterile ma potenzialmente feconda.



Ratio del divieto

- Si pone innanzitutto la questione della valutazione circa la proporzionalità tra mezzi e fini.
- La tecnica presenta rischi elevati in ordine a possibile:
 1. mercificazione del materiale genetico umano,
 2. realizzazione di parentele atipiche (discendenza biologico-genetica non coincidente con quella giuridico-sociale),
 3. violazione del diritto del figlio di conoscere le proprie origini genetiche, posto che tutti gli ordinamenti europei già conoscono e disciplinano fenomeni analoghi (si pensi alla normativa sull'espanto e la circolazione degli organi umani nonché a quella sull'adozione),



La lesione del principio di uguaglianza: l'irragionevolezza della norma.

- Appare sicuramente irragionevole la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo. Un tale divieto così **generalizzato** risulta lesivo anche del principio di uguaglianza **discriminando, in tutti i casi, tra coppie sterili o infertili in base alla gravità della condizione patologica**. Infatti, la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione di una famiglia con figli, determina un grave danno alle coppie affette da patologie più gravi.





- Con la sentenza n. 162/2014 la Corte costituzionale ha sancito l'illegitimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge n. 40/2004.
- *Il suo divieto rappresenterebbe una soluzione manifestamente in contrasto con i principi di natura costituzionale.*

→ il divieto all'utilizzo all'eterologa permane?

- La corte **permette** che in presenza di patologie sia possibile il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa anche nel caso in cui esse abbiano colpito anche uno solo i componenti della coppia. **La Consulta non solo ha dichiarato incostituzionale l'art. 12 co. 1**, ma ha fatto **in modo** che tale articolo non si riferisca più ad una pratica vietata ma ad un tipo di fecondazione **legittima**, ma ha anche affermato che **tutte le norme della legge in esame possono applicarsi alla ormai consentita fecondazione eterologa.**

Procreazione medicalmente assistita eterologa e nato: il diritto a conoscere le proprie origini.

- In caso di procreazione medicalmente assistita, l'assenza di indicazioni normative creano non pochi problemi nel caso in cui **il nato voglia conoscere le proprie origini.**
- Sembra difficile poter riconoscere ai nati da procreazione medicalmente assistita eterologa il diritto a conoscere le circostanze inerenti alla propria nascita poiché – potendo il legislatore disporre solo limiti nel loro esclusivo interesse – l'art. 9 co. 3 **della legge n. 40 del 2004 esclude qualsiasi tipo di responsabilità giuridica del donatore** nei confronti del figlio biologico ed esclude il disconoscimento del figlio quando si acceda a tecniche di P.M.A. eterologa.
- L'anonimato del donatore è garantito.

Le persone nate con la tecnica eterologa

- Le tutele predisposte dalla legge n. 40 del 2004 in favore delle **persone nate con la tecnica eterologa**, ha rilevato come non vi possa essere alcuna incertezza sullo status giuridico del nato, visto che la legge n. 40 del 2004 prevede che, a seguito del ricorso a tale tecnica, i nati acquistano lo status di figli. In tale proposito ogni coppia che si sottopone a tale tecnica è tenuta anticipatamente a firmare un consenso informato che vale come atto causativo della nascita ed elemento attributivo di status (diritti ed obblighi delle parti).
- La nascita non dà vita a **relazioni giuridiche parentali tra il donatore dei gameti ed il nato.**

Don't
Forget...



■ *In Italia si è optato per regole che assicurassero:*

1. l'anonimato del donatore,
2. la **disciplina** puntuale del sistema delle banche del seme,
3. **indagini sulle origine genetiche del nato** (con una eventuale precisazione dei presupposti analogamente a quanto previsto per l'adozione).



In Spagna, la donazione di ovuli è regolata dalla **Legge 14/2006 che regola le tecniche di riproduzione umana assistita**, la quale stabilisce che tra donatori e riceventi non possano esistere vincoli, per cui la donazione è **anonima e segreta**. Questo anonimato è assicurato per entrambe le parti.



- la legge spagnola stabilisce che tutte le donazioni debbano essere **volontarie e altruiste**, per cui le donatrici non ricevono nessun pagamento a fronte della loro donazione.
- il Decreto-Legge 9/2014 stabilisce le norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'ottenimento e il trattamento degli ovuli, oltre alla loro distribuzione. Questa è la norma che in Spagna applica la legge europea sulla tracciabilità e sicurezza dei campioni donati.
- **La Spagna è leader mondiale in donazioni**, anche per organi e trapianti.



Casistica



- Australia – High Court of Australia – **Masson v. Parsons & ors: fecondazione eterologa e genitorialità**
19 giugno 2019
- Nel 2006 il ricorrente ha **donato il suo sperma** alla prima convenuta, così che potesse concepire un figlio tramite procreazione medicalmente assistita (**PMA**). Al tempo del concepimento il ricorrente riteneva che avrebbe svolto attività genitoriali nei confronti della nascita, provvedendo al supporto morale e materiale insito nella responsabilità genitoriale. Al momento della nascita, il sig. Masson fu **registrato nell'atto di nascita come padre** . Nonostante la bimba visse con la madre e la sua partner.

- Nel 2015, la madre e la sua compagna avevano deciso di trasferirsi dall'Australia in Nuova Zelanda e di portare con loro la figlia. Instaurando un giudizio di fronte alla *Family Court*, il ricorrente ottenne anzitutto il conferimento di **responsabilità genitoriale condivisa nei confronti della minore tra i tre adulti coinvolti (concretizzata in un affido condiviso)** e di mantenere la residenza del bimbo in Australia.
- Colui che, in relazione ad una pratica di fecondazione in vitro eterologa, non si limiti a fornire i propri gameti per favorire l'altrui progetto genitoriale, ma sia registrato come genitore nell'atto di nascita del nato e, poi, sia presente nella vita dello stesso, esercitando i diritti e doveri connaturati nella responsabilità genitoriale, è per questo genitore.



Per concludere

1. la Fecondazione Eterologa è un trattamento di Riproduzione Assistita effettuato presso le cliniche autorizzate, che consiste in una Fecondazione in Vitro (FIV) con ovuli ottenuti da una donatrice.
2. La legge 40 vietava inizialmente tale tecnica
3. Con la sentenza n. 162/2014 la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge n. 40/2004.
4. la legge n. 40 del 2004 ha stabilito che, a seguito del ricorso a tale tecnica, i nati acquistano lo status di figli. In tale proposito ogni coppia che si sottopone a tale tecnica è tenuta anticipatamente a firmare un consenso informato che vale come atto causativo della nascita ed elemento attributivo di status (diritti ed obblighi delle parti).
5. la legge n. 40 del 2004 esclude qualsiasi tipo di responsabilità giuridica del donatore nei confronti del figlio biologico ed esclude il disconoscimento del figlio quando si acceda a tecniche di P.M.A. eterologa.
6. L'anonimato del donatore è garantito.

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

